

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

31° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1504) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(484) *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2
AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	4
BERTONI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	3
MILIO (<i>Misto</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	3

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1504) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(484) *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1504 e 484.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri abbiamo avviato l'esame di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, la competenza appartiene al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di corte di appello più vicino ed il cui territorio non coincida nemmeno in parte con quello dei predetti uffici giudiziari militari».

4.0.1

IL GOVERNO

Comunico che il senatore Greco ha presentato un subemendamento interamente sostitutivo dell'emendamento governativo. Ne do lettura:

Sostituire l'emendamento 4.0.1 con il seguente:

«Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, il giudice competente è determinato sulla base della tabella B allegata alla presente legge.

TABELLA B – SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI PENALI RIGUARDANTI I MAGISTRATI MILITARI

Dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli.

Dalla sezione distaccata di Napoli a quella di Verona.

Dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma”».

4.0.1/1

GRECO

BERTONI. Signor Presidente, in merito a tale subemendamento vorrei suggerire alla Commissione di fare riferimento, anche per i procedimenti riguardanti i magistrati militari, alla formulazione adottata nell'articolo 1, già approvato dalla Commissione, inserendo tale disposizione nel codice penale militare di pace, dopo l'articolo 261.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ritengo che il suggerimento prospettato dal senatore Bertoni richieda un ulteriore approfondimento da parte della Commissione. Pertanto, propongo di sospendere brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 9, sono ripresi alle ore 9,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Chiedo al relatore di pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore Greco.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, faccio mio il subemendamento 4.0.1/1, ma intendo presentare una nuova formulazione dello stesso subemendamento, della quale do lettura:

Sostituire l'emendamento 4.0.1/1 con il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 261-bis.

Quando per i magistrati militari si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della Corte di appello o della sezione distaccata di Corte di appello, determinato nel modo seguente:

a) dalla Corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

c) dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma”».

4.0.1/1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 4.0.1/1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1/1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 4.0.1 è precluso.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO